

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale
Gianluca Colombo - Consulente del lavoro

Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata
Renato Montalto - Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 09/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'UTILE CIVILISTICO E DEL REDDITO FISCALE

Visto l'approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allega di seguito.

Si è ritenuto utile predisporre anche una scheda con il quadro delle principali novità che interessano quest'anno la determinazione del reddito d'impresa.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre **la data del 15.04.2013** la documentazione necessaria, unitamente al prospetto da ritornare via fax debitamente **compilato**.

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 05 aprile 2013

Studio Giuliano

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO

Spettabile Studio

Via _____

Città _____

Numero fax _____

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono personali, riservate e privilegiate. Se lo stesso Vi è pervenuto per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente. Inoltre, non essendone il reale destinatario, dovrete astenerVi dal fotocopiare il presente documento e dal divulgare le informazioni in esso contenute. L'originale da Voi ricevuto dovrà essere distrutto. Grazie per l'attenzione.

Informazioni generali relative alla Ditta o Società	
<i>Ditta o Società</i>	
<i>Persona/e di riferimento</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>Fax</i>	
<i>Indirizzo mail</i>	
<i>Eventuali moduli o altra documentazione allegata</i>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <i>Check list bilancio</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto versamenti di imposta</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto deducibilità compensi agli organi societari</i><input type="checkbox"/> <i>Scheda spese di rappresentanza</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto crediti di modesta entità da stralciare, crediti prescritti e crediti interessati da procedure concorsuali</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto di formazione dei finanziamenti soci</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto differenza cambio per poste in valuta</i><input type="checkbox"/> <i>Prospetto dei costi black-list</i>
<i>Data di aggiornamento dei dati</i>	

Principali novità e conferme per il periodo 2012

Di seguito vengono riepilogate sinteticamente le principali novità relative alla determinazione del reddito d'impresa, relativamente al periodo d'imposta 2012:

NOVITÀ

- ▶ L'articolo 2 del D.L. n.201/11 (Decreto "Salva Italia") ha previsto che - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 - è possibile dedurre dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni *ex art.11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97*. Fino al periodo d'imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall'imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta, a condizione che, nell'esercizio fossero state sostenute spese per il personale dipendente e/o interessi passivi. Dal periodo d'imposta 2012, dunque, la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi mentre sarà deducibile integralmente la quota dell'Irap relativa al costo del personale sostenuto. Di fatto si potranno presentare tre scenari: 1) sostenimento del solo costo del personale caso nel quale l'Irap deducibile si determinerà analiticamente in relazione alla quota imponibile di tali costi; 2) sostenimento del solo costo per interessi passivi, nel qual caso si applicherà la deduzione forfetaria del 10%; 3) sostenimento sia di costi del personale che di interessi passivi, situazione che determina la spettanza sia della deduzione analitica che di quella forfetaria del 10%. Si osserva, inoltre, che il decreto "Semplificazioni Fiscali" (D.L. n.16/12) è intervenuto modificando il citato art.2 del D.L. n.201/11 al fine di stabilire le modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012. L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale n.140973 del 17/12/2012, ha quindi approvato il modello e le istruzioni per la richiesta in forma telematica del rimborso Ires/Irpef oltre a stabilire il calendario di presentazione delle istanze individuando le date dalle quali l'istanza può essere inviata. Le annualità che possono essere richieste a rimborso sono 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Per i soggetti Ires, l'ammontare del rimborso relativo a tale periodo pregresso costituisce una sopravvenienza attiva irrilevante ai fini fiscali (in quanto corrisponde ad imposte non dedotte) da iscrivere nel bilancio 2012 (tesi proposta da Assonime nella circolare n.1/2013);
- ▶ L'articolo 4-*quater* del D.L. n.16/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44/12, è intervenuto per modificare la disciplina relativa alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, sia nell'ambito del reddito d'impresa che in quello di lavoro autonomo. In base alle nuove previsioni, contenute sia nel co.2 dell'art.54 che nel co.7 dell'art.102 del Tuir, la deduzione fiscale dei canoni di *leasing* è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, ma a condizione che sia rispettata la durata fiscale nel quale dedurre i canoni (operando variazioni in aumento e variazioni in diminuzione). In precedenza, invece, la deduzione era subordinata al fatto che il contratto avesse una durata minima, allineata alle previsioni del Tuir. Con riferimento a entrambi i comparti impositivi, le modifiche hanno effetto in relazione ai contratti di *leasing* stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. I contratti di *leasing* in corso alla predetta data, quindi, devono continuare

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

a rispettare le vecchie regole;

- ▶ L'articolo 3 co.16-*quater* del D.L. n.16/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44/12, modifica le modalità di calcolo della quota delle spese di manutenzioni deducibile nell'anno. In particolare, viene soppressa, nell'art.102, co.6 del Tuir, la parte di testo che prevede che la quota deducibile derivante dall'applicazione della percentuale del 5% al costo dei beni acquistati e ceduti nell'anno, vada calcolata rapportando ai giorni di possesso di ciascun bene ammortizzabile. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.16/12 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2012;
- ▶ Decorrono dal periodo d'imposta 2012 le modifiche introdotte dall'art.4, co.5-*quater* e 5-*sexies* del D.L. n.16/12, convertito nella Legge n.44/12, all'art.90 del Tuir in tema di imposizione sugli immobili di interesse storico-artistico. In particolare, per i c.d. "*immobili patrimonio*" riconosciuti di interesse storico-artistico detenuti dalle società, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ovvero beni destinati alla produzione/scambio dell'attività d'impresa (c.d. *beni merce*), vengono rimosse le precedenti agevolazioni e viene stabilito quanto segue: se non locati, si applica una riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall'applicazione della tariffa d'estimo propria dell'immobile e, inoltre, viene disapplicato l'art.41 del Tuir che prevede la maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione; al contrario, se locati, l'imponibile viene determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%. Nulla cambia per gli immobili merce o strumentali (per destinazione o per natura) che quindi rimangono tassati in base ai costi e ricavi di competenza;
- ▶ L'articolo 33, co.5 del D.L. n.83/12 (Decreto "Sviluppo"), modificato in sede di conversione dalla Legge n.134/12, apporta alcune innovazioni con riferimento alle disposizioni che regolano la rilevanza fiscale delle perdite su crediti. In particolare viene modificato l'art.101, co.5 del Tuir al fine di stabilire per la prima volta i criteri secondo i quali un credito si può considerare di modesta entità e dall'altro, viene esteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.182-bis* della legge fallimentare quanto già previsto per le procedure concorsuali (la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione). Per i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a €5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 150 milioni di euro) e non superiore a €2.500 per tutte le altre imprese: per tali crediti di modesto importo, quindi, si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, a prescindere dall'ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias), infine, gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi;
- ▶ Il D.L. n.83/12 ha prorogato la detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute sino al 30/06/13 (allungando la precedente proroga al 31/12/12 disposta dal D.L. n.201/11). La disposizione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- ▶ L'Accordo raggiunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello

Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese il 28 febbraio 2012 ha consentito alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari interessati (comprese le società di *leasing*) aderenti all'accordo la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di *leasing* finanziario immobiliare o mobiliare ovvero l'allungamento della durata dei contratti di mutuo. La ridefinizione della durata complessiva dei contratti di mutuo o di *leasing* a seguito dell'adesione all'accordo ha comportato per le imprese interessate l'iscrizione di costi (canoni di *leasing* ovvero interessi passivi) da allineare mediante scritture di rettifica (ratei o risconti) alla nuova durata dei contratti. Con il Comunicato Stampa del 20/03/2013 l'Abi ha prorogato di ulteriori tre mesi e quindi fino al 30 giugno 2013, il termine per richiedere le citate sospensioni.

REGOLE GENERALI e CONFERME:

- ▶ L'articolo 1 del D.L. n.201/11 ha introdotto una forma di detassazione del capitale investito, meglio conosciuta come **ACE – Aiuto alla Crescita Economica**: alle imprese che hanno aumentato il proprio patrimonio rispetto allo *stock* esistente al 31/12/10 (considerato al netto dell'utile risultante dal relativo bilancio) è riconosciuta una variazione a riduzione del reddito d'impresa commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva (l'utile 2010 accantonato a riserva nel corso del 2011 e l'utile 2011 accantonato a riserva nel corso del 2012 concorrono al calcolo della detassazione), al netto delle riduzioni del patrimonio per attribuzione ai soci a qualunque titolo. È stata prevista l'esclusione dal reddito complessivo dichiarato del rendimento nozionale, fissato al 3% per il primo triennio, che in futuro verrà determinato prendendo a riferimento i rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, incrementato di 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Si tratta quindi di una agevolazione che ha debuttato nel 2011 ma incrementa di anno in anno i propri effetti, sia per il fatto che nei prossimi anni si attendono rendimenti nozionali maggiori, sia per il fatto che in ciascun anno si vanno a stratificare gli incrementi patrimoniali rispetto alla situazione al termine del 2010;
- ▶ L'art.84, co.1 del Tuir (modificato dal D.L. n.98/11) prevede che le **perdite** conseguite dai soggetti Ires siano illimitatamente riportabili, ma scomputabili dai redditi conseguiti nei successivi periodi d'imposta nel limite dell'80% di questi ultimi. Il secondo comma prevede invece che le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta siano illimitatamente riportabili senza vincoli di compensazione. Sul punto la C.M. n.53/E/11 ha affermato che la *ratio* della norma richiede la retroattività di tale disposizione: essa quindi è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010, quindi le perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010; sono rimaste, invece, escluse le perdite relative al periodo d'imposta 2005 e precedenti, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.
- ▶ Il D.L. n.138/11 ha stabilito che le società che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale** per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero nello stesso arco temporale vi siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno sia stato conseguito un reddito inferiore al reddito minimo, sono da considerarsi di **comodo** nell'esercizio successivo. La disposizione, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si applica dal 2012, ma se ne è

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

già tenuto conto già in sede di calcolo degli acconti.

- ▶ Il D.L. n.138/11 ha previsto che alle società di **comodo** viene applicata una **maggiorazione Ires** del 10,5% (l'aliquota Ires per tali soggetti diviene quindi del 38%). La disposizione, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si applica dal 2012, ma se ne è già tenuto conto già in sede di calcolo degli acconti.
- ▶ L'art. 2, comma 36-*quaterdecies* del D.L. n.138/11 che stabilisce l'ineducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento (il D.L. n.138/11 stabilisce inoltre che per tali beni il socio deve dichiarare un reddito diverso pari alla differenza tra valore di utilizzo e corrispettivo pagato; inoltre è necessario rendere una apposita comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per segnalare tale utilizzo). I costi stanziati a bilancio, ineducibili in forza di tale disposizione, devono essere oggetto di variazione in aumento. Secondo la C.M. n.24/E/12 l'ineducibilità non si applica quando è già prevista una specifica regola di deduzione (ad esempio, come per le autovetture). La disposizione, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si applica dal 2012, ma se ne è già tenuto conto già in sede di calcolo degli acconti.
- ▶ Ai sensi del D.L. n.78/10, per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato, se accantonati ad apposita riserva, risultano temporaneamente detassati.
- ▶ Il D.L. n.98/11 prevede che le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori possono dedurre gli accantonamenti relativi alle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili nei limiti dell'1% del costo di ciascun bene (in luogo del precedente 5%).
- ▶ Si continuano ad applicare le **aliquote** del precedente anno; Ires 27,50% e Irap 3,90%, salvo diverse determinazioni delle regioni di appartenenza;
- ▶ Gli **ammortamenti** debbono essere conteggiati secondo le regole civilistiche e la loro misura può essere dedotta nei limiti delle percentuali contenute nella tabella del D.M. 31/12/88, che non sono state aggiornate, come invece era stato promesso. Sono inoltre scomparsi ammortamenti anticipati ed accelerati e, sempre dal versante fiscale, la percentuale di ammortamento deve essere ridotta al 50% nel primo anno di entrata in funzione del bene. Infine, si rammenta che i comportamenti contabili non coerenti con quelli del passato potranno essere disconosciuti ai fini fiscali qualora conducano all'ottenimento di vantaggi diversamente non spettanti;
- ▶ I soggetti che hanno **rivalutato i beni immobili** nel bilancio al 31/12/08 dovranno continuare ad applicare l'ammortamento sul maggior valore iscritto nell'attivo; dal punto di vista fiscale, invece, la maggiore quota non è fiscalmente riconosciuta sino al 2013;
- ▶ Continuano ad applicarsi le limitazioni forfetarie alla deducibilità delle spese qualificabili come di **rappresentanza** e la deduzione limitata al 75% per le spese di **vitto e alloggio**;
- ▶ Continua ad applicarsi, sui soggetti Ires, la regola di deducibilità limitata degli **interessi passivi** netti (30% del ROL); per i soggetti Irpef, invece, trova applicazione il criterio della deducibilità degli interessi secondo il criterio di inerenza e nei limiti della esistenza di eventuali proventi esenti da imposizione;
- ▶ Rimangono invariate le regole in tema di scorporo delle aree, di deducibilità limitata dei costi delle auto e per telefonia, mentre la disciplina sulle società di comodo risulta applicabile anche all'Irap e può comportare la perdita del credito Iva in determinate situazioni;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- Le società di capitali continuano ad applicare il criterio della base imponibile **Irap** fondato sulle **risultanze contabili** e non più fiscali;

CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

	Dati o documenti richiesti	Visto	Alle gati
1	Situazione contabile aggiornata al 31.12.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Stampa dei partitari (mastrini) dell'esercizio 2012 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dettaglio delle competenze bancarie al 31.12.2012 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2012, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto. Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento . Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Copia dei contratti di <i>leasing</i> stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto. Segnalare l'eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei <i>leasing</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto. Evidenza degli acquisti di beni connessi con <u>la telefonia</u> , poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell'80%. Inoltre, per le <u>cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio</u> , predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate. Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai <u>fabbricati già presenti (in proprietà e leasing) nel periodo 2005</u> produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile. Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito. Vedi anche apposito prospetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

7	<p>Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per ogni mezzo immatricolato come autotreno allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso.</p> <p>Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle Entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all'art.164 del Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i <i>leasing</i>.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<p>Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, ecc.). Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di dichiarazione di remissione del debito).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<p>Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, ecc.) e delle disponibilità liquide (saldo attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<p>Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse. In particolare, si ricorda di segnalare l'eventuale presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte dirette per la riconosciuta possibilità di dedurre, anche per le annualità passate, una quota parte dell'Irap materialmente pagata</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<p>Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<p>Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<p>Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<p>Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti partecipate.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<p>Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro-solvendo (Sabatini, ecc.).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<p>Copia delle polizze assicurative pagate nel 2012 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all'elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all'esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2013 per il 2012.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<p>Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2012) e dei consumi telefonici di competenza 2012 addebitati con fatture ricevute nel 2013 (fatture da ricevere).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<p>Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista. In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

19	Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Prospetto dei costi del personale relativi al 2012 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie), del saldo assicurazione Inail e del Tfr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Verifica dell'esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell'Inps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento FIRR e dell'eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Verifica dei compensi spettanti all'organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale quota non erogata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Dettaglio delle quantità di magazzino al 31.12.2012 e relativa valorizzazione. Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell'eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2012	Di cui pagato nel corso del 2012	Di cui pagato entro il 31.12.12 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12.01.13 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare quanto segue:

Descrizione della quantificazione dei compensi	Importo Parziale	Importo totale
<input type="checkbox"/> A <i>forfait</i> , come da verbale di nomina		
<input type="checkbox"/> A tariffa professionale: dettagliare		
a) Verifiche trimestrali del 2012		
b) Controlli sul bilancio del periodo 2011 e stesura delle relazioni		
c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2012		

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la nota integrativa	Importo totale
<input type="checkbox"/> compensi all'organo amministrativo	
<input type="checkbox"/> compensi al Collegio sindacale	
<input type="checkbox"/> compensi all'organo di revisione	

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.

Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.

Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue:

01	Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal comune	€
02	Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel comune	€
03	Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza	€
	▶ sostenute per organizzazione di viaggi di promozione	
	▶ sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze	
	▶ sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni	
	▶ sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni	
04	▶ sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza	
	Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:	€
	▶ sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa	
	▶ sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa	
04	▶ sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa	
	Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare	€
05		
TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ		€

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti **di modesto importo** lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

A seguito delle modifiche apportate all'art.101, co.5 del Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare:

- gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall'ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto;
- per i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a €5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 150 milioni di euro) e non superiore a €2.500 per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)
		<input type="checkbox"/>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società
..... con sede in Via
..... codice fiscale e partita Iva

premess

che risulta creditore nei confronti di con sede in
..... Via codice fiscale e partita Iva
..... dell'importo complessivo di €...../.....
(.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (*ovvero per
servizi prestati*) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €...../.....
(.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €...../.....
(.....virgola.....); il residuo importo di €...../..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

PROSPETTO DEI COSTI *BLACK - LIST*

I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l'applicazione di sanzioni.

Paesi a fiscalità privilegiata	Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Paese	Costi contabilizzati
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche	<ul style="list-style-type: none">▶ Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;▶ Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;▶ Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;▶ Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Paese	Costi contabilizzati
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività

- ▶ Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- ▶ Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
- ▶ Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- ▶ Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- ▶ Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- ▶ Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- ▶ Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- ▶ Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- ▶ Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- ▶ Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- ▶ Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio"; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Le limitazioni contenute in quest'ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati.

Paese	Costi contabilizzati
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€